

AVVISO PUBBLICO

Per la concessione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 13 *“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”*, commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022, n. 3 *“Legge di stabilità 2022”*, delle modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. 23.10.2023, n. 9 e delle Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/16 del 14.12.23

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente bando l'Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un'agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l'obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni. Si intende per piccolo comune quello con popolazione alla data del 31 dicembre 2020 inferiore ai 3000 abitanti (l'elenco dei comuni interessati è contenuto nell'allegato 1 alle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.44/16 del 14.12.2023). L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
2. Conformemente a quanto previsto dall'art.6, punto 4, delle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.44/16 del 14.12.2023, l'agevolazione non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1, Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e acquacoltura ecc.). L'elenco dei settori esclusi è contenuto nell'**Allegato 1** al presente Avviso. Si applicano i nuovi massimali previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
3. Per la concessione del credito di imposta la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato una spesa di euro 39.950.000,00 a valere sul Bilancio di previsione per l'annualità 2025 (capitolo SC08.9477), al netto delle spese della procedura.

Articolo 2

Modalità di compilazione e presentazione della domanda di concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

1. L'istanza di concessione del credito di imposta è compilata e presentata esclusivamente, a pena di irricevibilità e nullità, tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES,

accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sarda delle entrate al link <http://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline>.

2. La compilazione e la firma delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese della Camera di commercio o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Il rappresentante legale può delegare la sola compilazione della domanda ad altro soggetto, fermo restando che la medesima dovrà essere firmata dal rappresentante legale. Il delegato dovrà essersi profilato precedentemente con ruolo «delegato» (la profilazione è possibile già ora accedendo al link <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>). All'accesso sarà necessario creare il profilo impresa e associare il proprio nominativo come delegato. Il delegato può compilare tutte le sezioni del profilo impresa e della domanda, ma non ha potere di firma. Pertanto, la domanda, una volta compilata dal delegato, dovrà essere salvata in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante indicato nella sezione «Soggetti operatori». Il delegato potrà successivamente allegare nella piattaforma la domanda e gli allegati firmati e provvedere alla trasmissione telematica.
3. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n.97.
4. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Nella domanda è necessario indicare l'albo o l'elenco di iscrizione con indicazione della circoscrizione territoriale di riferimento. E' onere dell'istante verificare la correttezza dei dati contenuti nelle predette banche dati e richiederne la rettifica in caso di riscontrato errore, prima della presentazione (o ripresentazione) dell'istanza. In fase di compilazione dei "Dati anagrafici" alla voce "Forma giuridica" le imprese che non sono iscritte alla camera di commercio e che svolgono una prestazione di tipo intellettuale devono utilizzare la voce "Libero professionista" e compilare tutti i dati richiesti nel presente punto.
5. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte.
6. Ai fini della compilazione dell'istanza, **la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 30.05.2025. L'invio telematico dell'istanza potrà essere effettuato solo a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 16.06.2025 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 08.08.2025**, quale termine ultimo, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
 - a) Accesso del soggetto richiedente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta di identità elettronica CIE.
 - b) Dopo l'accesso, l'utente dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti in piattaforma, al fine della corretta predisposizione dell'istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), contenente:

i i dati dell'impresa

ii i dati del legale rappresentante

- iii la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del presente avviso
 - iv le relazioni con altri soggetti, dirette e indirette, tali da configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica" ai sensi di quanto indicato dal Regolamento comunitario n. 2023/2831
 - v nel caso di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa, il cui unico prestatore di lavoro sia il titolare, se esercitata nel piccolo comune in maniera non prevalente, attestazione che l'attività è esercitata nel piccolo comune per almeno due giorni alla settimana
 - vi la somma richiesta a titolo di credito di imposta nel limite massimo del 40% dell'imposta dovuta e versata per l'anno 2023, intesa come imposta netta dovuta al netto dei crediti di imposta, e attestazione che la medesima è stata integralmente assolta mediante versamenti F24, ritenute, compensazione o utilizzo di eccedenze in dichiarazione entro i termini di scadenza previsti o mediante ravvedimento operoso in data anteriore a quella di presentazione della domanda
 - vii la somma richiesta a titolo di credito di imposta per nuove assunzioni nel limite massimo di euro 2.000 per ogni nuovo assunto nell'anno 2023; il numero delle nuove assunzioni avvenute nel 2023; il codice fiscale di ciascun nuovo assunto, i mesi compiuti contrattualizzati e la percentuale di tempo di lavoro
 - viii l'istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore a quello teoricamente spettante, al fine di non superare il massimale de minimis.
- c) allegare i seguenti moduli (secondo il modello approvato unitamente al presente Avviso e disponibile in formato editabile sul sito dell'ASE al percorso Home/Istanze online/Agevolazioni/Articolo 13 Legge regionale n. 3)/2025; i moduli dovranno essere firmati digitalmente senza modificarne il formato (dovranno pertanto essere firmati in modalità CADES su formato excel o formato analogo):

ALLEGATO A1: dichiarazione sostitutiva, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare in ogni sua parte, per la concessione di aiuti in regime «de minimis» resa dal rappresentante legale dell'impresa istante, ai fini del rispetto del massimale, ai sensi di quanto indicato all'articolo 7 del presente avviso, se il richiedente presenta relazioni con altri soggetti, tali da configurare l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi di quanto riportato all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2023/2831¹. A riguardo si evidenzia che in virtù del considerando 4 del nuovo

¹ Si definisce «impresa unica»: ai fini del predetto regolamento, "tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

Regolamento UE n. 2831/2023 il perimetro dell'Impresa Unica comprende anche le persone fisiche².

ALLEGATO A2: dichiarazione sostitutiva, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare in ogni sua parte a cura del rappresentante legale dell'impresa istante, se la medesima e/o i soggetti appartenenti ad un'"impresa unica" come dichiarati nell'allegato A1, nell'arco dei tre anni precedenti (calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio, a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa) sono incorsi in trasformazioni, fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda o vicende assimilabili. La presente dichiarazione è resa ai fini del rispetto del massimale «de minimis», ai sensi di quanto indicato all'articolo 7 del presente avviso, con indicazione degli eventuali aiuti in regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente (il modello deve essere compilato anche in assenza di attribuzione di aiuti in capo alle imprese coinvolte).

ALLEGATO A3: dichiarazione sostitutiva, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare in ogni sua parte, per la concessione di aiuti in regime «de minimis» resa dal rappresentante legale dell'impresa istante, ai fini del rispetto del massimale, ai sensi di quanto indicato all'articolo 7 del presente avviso, se la medesima o i soggetti appartenenti ad un'"impresa unica", nell'arco dei tre anni precedenti (calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio, a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa) hanno fruito e/o dichiarato ai fini fiscali aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 in regime «de minimis» che non sono ancora stati registrati in RNA.

ALLEGATO B: modulo per la richiesta antimafia se il beneficio complessivamente richiesto supera l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)

ALLEGATO C: (Nel caso di imprese operanti sia nei settori ammessi che in quelli esclusi, ossia settori di produzione primaria) Asseverazione del commercialista o revisore dei conti (si veda il successivo art.4, punto 8)

- d) procedere alla generazione della domanda in formato pdf non modificabile che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente
- e) allegare in procedura la domanda firmata digitalmente

² Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

- f) Registrare la domanda. Il sistema invierà un codice identificativo univoco alla pec dell'impresa
 - g) A partire dalle ore 10.00 del 16.06.2025 procedere all'invio telematico della domanda inserendo il codice identificativo univoco, ricevuto in fase di registrazione, nell'apposito link che sarà indicato nel sito dell'ASE <https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline>".
- 7. Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della istanza di partecipazione saranno consultabili sul manuale d'uso che sarà pubblicato, sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it), nella sezione "istanze on line" e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
 - 8. All'atto dell'invio telematico della domanda, l'istante riceve il numero identificativo di trasmissione e l'orario, che fa fede per stabilire l'ordine cronologico di ricezione della domanda.
 - 9. Tutte le comunicazioni tra l'ASE e le imprese saranno gestite all'interno della piattaforma SIPES.
 - 10. Ogni domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. L'istante dovrà indicare nella domanda gli estremi del pagamento o indicare la causale di esenzione.

Articolo 3

Requisiti di ammissibilità

- 1. Le imprese richiedenti devono dichiarare, a pena di inammissibilità, il possesso alla data di presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti, che devono sussistere sino al momento della compensazione, pena la revoca dell'agevolazione:
 - a) essere attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio e, per le l'attività liberi professionali, nei rispettivi albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; possono pertanto beneficiare dell'agevolazione i liberi professionisti iscritti in elenchi presso associazioni riconosciute dalla Legge n.4 del 2013, come ad esempio i tributaristi. L'Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi è consultabile al link <https://dati.mise.gov.it/index.php/associazioni-professionali> ;
 - b) avere fissato domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un'unità operativa attiva nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione (il cui elenco completo è consultabile all'Allegato 1 delle direttive) entro la data del 31.12.2023;
 - c) non incorrere in una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tal fine l'ammissione alla fruizione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al Decreto legislativo precitato/non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; tale requisito verrà verificato mediante l'acquisizione della Informazione antimafia per i benefici superiori a 150.000 euro di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;

- d) il rappresentante legale e gli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
 - e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell'art. 94, al comma 2 dell'art. 95 e all'allegato II.10 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36;
 - f) non essere oggetto di applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori; non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
 - h) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (divieto di *pantouflage*);
 - i) rispettare i massimali di aiuto de minimis e le regole del cumulo, secondo quanto previsto nel successivo articolo 7;
 - j) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16;
 - k) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel caso contrario avere già rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. Clausola Deggendorf);
 - l) adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente;
 - m) aver assolto l'imposta netta dovuta al netto dei crediti di imposta, mediante versamenti F24, ritenute, compensazioni, utilizzo di eccedenze in dichiarazione, entro i termini di scadenza previsti o mediante ravvedimento operoso in data anteriore a quella di presentazione della domanda.
2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato dal richiedente nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4

Soggetti beneficiari e calcolo del credito di imposta

1. Possono usufruire del credito d'imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un'unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2023.

2. Si intende per “impresa” qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica e dalle sue modalità di finanziamento. E' considerata impresa anche l'attività libero professionale assoggettata all'iscrizione in albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Sono escluse le amministrazioni e le imprese pubbliche³.
3. Per “unità operativa attiva” si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase completa, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi e dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di personale dipendente (anche a tempo determinato o in part-time), compresi i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti⁴⁵. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti, nonché semplici magazzini senza la presenza continuativa di almeno un dipendente. Sono considerate unità operative attive le unità in cui l'attività è svolta a carattere stagionale, sempre che sia rispettato il requisito della stabilità.

³ Per “impresa pubblica” si intende, ai sensi dell'Allegato I.1 del d.lgs.36/2023 (Codice dei contratti), l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

⁴ Il lavoratore deve essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023: nel caso di trasformazione di un precedente contratto a tempo determinato, rileva il solo periodo di assunzione a tempo indeterminato (fa fede la data di trasformazione del contratto). Si precisa che qualora la trasformazione sia avvenuta ad esempio il 20 agosto 2023 si devono considerare i mesi interi rimanenti (settembre – dicembre) per cui il credito di imposta, nel caso di un solo lavoratore full time, corrisponderà ai 4/12 di 2000 euro. Nella domanda, nel campo data assunzione dovrà essere indicata la data del 20.08.2023.

⁵ Il contratto di **apprendistato professionalizzante**, pur rientrando tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 41 e 44 del D.lgs 81 del 2015, non rientra nell'agevolazione prevista dall'Avviso, per l'assenza di una specifica previsione nella legge regionale, richiesta dall'art. 47, comma 3, del D.lgs. 81/2015 (“Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti”). Parimenti, gli apprendisti sono esclusi dal calcolo dell'ULA, come previsto dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro e in materia di previdenza sociale, e pertanto non possono determinare l'incremento occupazionale richiesto dall'Avviso per la fruizione del credito massimo di 2.000 euro. Tuttavia, nell'ipotesi di assunzione attraverso contratto di apprendistato è possibile fruire del credito di imposta se, entro il 2023, a seguito di conclusione del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro è proseguito in continuità (fa fede la data di fine del periodo formativo): rileva il solo periodo successivo alla conclusione del periodo formativo. Pertanto nella domanda occorrerà inserire, nello spazio relativo alla data di assunzione, la data di conclusione del periodo di apprendistato. Si precisa che qualora la conclusione del periodo di apprendistato sia avvenuta, ad esempio, il 20 giugno 2023, si devono considerare i mesi interi rimanenti (luglio – dicembre) per cui il credito di imposta, nel caso di un solo lavoratore full time, corrisponderà ai 6/12 di 2000 euro.

4. Nel caso di esercizio di attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo, senza l'ausilio di personale dipendente o assimilato, il requisito di "unità operativa attiva" è soddisfatto se nel piccolo Comune l'attività è esercitata mediante prestazione di lavoro da parte del titolare⁶:
- a) in maniera esclusiva o prevalente: l'informazione è desumibile dal quadro B della dichiarazione di inizio attività/variazione dati ai fini IVA;
 - b) o in alternativa, in maniera non prevalente, purché il titolare attesti che l'attività è svolta per almeno due giorni la settimana: l'informazione sull'esercizio di attività non prevalente è desumibile dal quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA; in tal caso il richiedente attesta ai sensi dell'art.46 o 47 del DPR 445/2000 che la medesima attività è svolta presso il piccolo Comune per almeno due giorni la settimana. In sede di controllo successivo delle dichiarazioni rese nella domanda di agevolazione, a dimostrazione del requisito può essere richiesto all'impresa beneficiaria di presentare idonea documentazione a supporto. Di seguito si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione che è possibile presentare: registro corrispettivi, proprietà o titolarità di contratto di locazione, o provvedimento di concessione, di immobile idoneo allo svolgimento dell'attività dichiarata e versamento della TARI, ecc.). Le richieste in argomento saranno inoltrate dall'Ase alle imprese beneficiarie entro un anno dalla concessione del beneficio.
5. Il credito di imposta è determinato dalla sommatoria dell'importo:
- A. Fino ad un massimo del 40%⁷ dell'imposta dovuta e assolta dall'impresa istante con riferimento al periodo di imposta 2023, determinabile con l'ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato al presente Avviso (**Allegato 2**), come risultante:
 - a. Per le società di capitali: dalla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (dichiarazione IRES) e dalla dichiarazione IRAP;
 - b. Per le società di persone e per le società in trasparenza fiscale: dalla dichiarazione IRAP;
 - c. Per le ditte individuali (titolari di partita iva individuali ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti): dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (dichiarazione IRPEF);
 - d. Per le società multi-impianto, ossia quelle che nel periodo 01.01.2023-31.12.2023 presentavano unità operative in comuni italiani fuori dal territorio della Regione e/o unità operative anche in comuni del territorio regionale con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti⁸, unicamente dalla dichiarazione IRAP, per l'IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna.

⁶ Ossia la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà, per la quale, nella sua veste di lavoratore (sebbene non necessariamente dipendente), l'impresa assolve gli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

⁷ L'istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore al 40% dell'imposta dovuta e versata, al fine di non superare il massimale de minimis, tenuto conto anche dell'importo richiesto per nuove assunzioni.

⁸ Ai fini della qualificazione di impresa multi – impianto, non si considerano le unità operative ubicate fuori dallo Stato italiano e le ulteriori unità operative ubicate in piccoli comuni della Sardegna.

B. Nella misura massima di euro 2.000,00⁹ per ogni nuovo dipendente assunto nel 2023 a tempo indeterminato nell'unità operativa ubicata nel territorio di un piccolo comune della Sardegna, da assegnarsi in proporzione ai mesi compiuti contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo. Le nuove assunzioni rilevano unicamente se accompagnate da un effettivo incremento occupazionale a livello dell'impresa e sempre che successivamente non si verifichi un decremento occupazionale. Per verificare se vi sia stato o meno l'incremento occupazionale occorre confrontare le ULA presenti nell'impresa nell'anno 2023 con quelle che erano presenti nell'anno 2022: la differenza tra ULA 2023 e ULA 2022 deve risultare essere maggiore di zero. Al fine di verificare che non vi sia stato successivamente un decremento occupazionale occorre confrontare gli ultimi dati disponibili, ossia l'ULA 2024 e l'ULA 2023: la differenza non deve essere negativa (può essere invece pari a zero o superiore)¹⁰. Il calcolo del credito spettante è determinabile con l'ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato al presente Avviso (**Allegato 3**).

6. Il credito di imposta può essere fruito unicamente se, al momento della compensazione, permane il requisito del domicilio fiscale in Sardegna e di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Regione. In aggiunta a tale condizione, con riferimento all'importo di cui alla lettera B del precedente punto 5, al momento della compensazione è ulteriormente necessario che il lavoratore a tempo indeterminato sia in organico nell'unità operativa oggetto di agevolazione. I suddetti requisiti devono essere mantenuti in maniera continuativa, senza interruzioni. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, devono essere comunicate nel termine di 15 giorni a mezzo PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it, affinché l'ASE proceda alle opportune verifiche, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La variazione non è in ogni caso accettata dall'ASE, qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione e, integra una fattispecie di revoca.
7. L'impresa può richiedere il credito d'imposta quale sommatoria delle lettere A e B del precedente punto 5 o anche solo il credito d'imposta calcolato secondo una delle due modalità.
8. Sono ammissibili le istanze presentate da imprese che svolgono congiuntamente attività ammesse e attività escluse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, purché sia adottata una contabilità separata: in tal caso il credito di imposta potrà essere richiesto solo limitatamente all'imposta dovuta e versata riferibile alle attività ammesse. Al fine del riconoscimento del pertinente credito di imposta, l'impresa che presenti un codice ATECO nei settori esclusi deve allegare alla domanda un'asseverazione da

⁹ L'istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore al fine di non superare il massimale de minimis, tenuto conto anche dell'importo richiesto ai sensi della lettera A.

¹⁰ Un lavoratore a tempo pieno, impiegato per tutto il periodo da considerare (ossia l'anno solare), vale 1 ULA; gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part-time. I lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori ex d.lgs. n. 276/2003 non si considerano. Il numero dei lavoratori/anno è desumibile dal quadro C della "Comunicazione tasso applicabile anno 2024" trasmessa annualmente dall'INAIL a ciascuna impresa.

parte di un commercialista o revisore dei conti, regolarmente iscritto al rispettivo albo, dalla quale risulti che il beneficio richiesto è riferito unicamente alle attività ammesse. In tal caso deve essere prodotta la risultanza della contabilità separata con indicazione della base imponibile e della relativa imposta. In particolare l'asseverazione dovrà recare puntuale rappresentazione di tutte le componenti che hanno concorso, esclusivamente per la parte relativa ai settori ammissibili, alla determinazione dell'imposta dovuta e versata, risultante nella dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2023. L'asseverazione deve essere prodotta anche in caso di mancato effettivo svolgimento di attività esclusa o nel caso di mancato ottenimento di un utile.

9. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui l'impresa dichiara nella domanda che nel periodo 01.01.2023-31.12.2023 non era attivo alcun codice ATECO riferito ai settori esclusi. Per codice ATECO attivo si intende la registrazione del codice abbinato all'attività dell'impresa secondo le disposizioni vigenti in materia, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività medesima.

Articolo 5

Concessione del credito d'imposta, pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e fruizione

1. L'ASE procede entro 90 giorni dalla ricezione alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell'ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura on line.
2. Le concessioni sono disposte, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale con determinata dirigenza e l'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell'ASE.
3. Considerata la modalità di concessione dell'agevolazione, secondo una procedura "a sportello" rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'ASE procede al rigetto della medesima. E' consentito presentare delle integrazioni alla domanda esclusivamente al solo fine di integrare la domanda con l'allegato nel formato corretto -si veda quanto previsto al precedente punto c), par.6, dell'art.2 - ed esclusa ogni possibilità di rettificare il contenuto dell'originario allegato trasmesso, nel caso in cui uno o più allegati siano stati inseriti nella domanda con formato differente dal formato excel (o analogo), purché l'originario documento allegato sia firmato digitalmente e conforme al modello approvato unitamente al presente Avviso.
4. Entro i termini di chiusura dello sportello, nel caso in cui il richiedente riscontri eventuali errori materiali di compilazione, ivi inclusa la mancata allegazione di documenti obbligatori sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente, sempre che l'ASE non abbia già emesso un provvedimento di concessione, anche parziale, o di diniego. Nel caso di mancata presentazione di una nuova domanda, l'Ase

provvederà alla risoluzione delle incongruenze esclusivamente nei seguenti casi e secondo i seguenti criteri:

- Indicazione nella sezione relativa ai dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta nuovi assunti di un importo complessivo di credito di imposta spettante differente dalla somma dei singoli crediti spettanti per ciascun dipendente: sarà considerato il minore tra i due importi.
- Indicazione nella sezione relativa ai dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta nuovi assunti di un importo superiore a quello determinabile con l'ausilio del foglio di calcolo elettronico allegato al presente Avviso (Allegato 3): il credito di imposta è rideterminato nella misura inferiore.

In nessun caso sarà considerata ammissibile una nuova domanda, laddove l'ASE abbia verificato che l'istante ha presentato documentazione falsa o ha reso dichiarazioni sostitutive mendaci o reticenti (si veda artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale. Nei casi sopra descritti in cui non è consentita la ripresentazione della domanda, l'eventuale ulteriore domanda sarà considerata inammissibile senza necessità di alcuna comunicazione.

5. L'accertata impossibilità di registrazione del credito d'imposta nel registro RNA ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile secondo la regola *de minimis* comporterà l'automatico rigetto della domanda, senza possibilità per l'istante di presentarne una nuova.
6. La concessione del beneficio, anche parziale, è comunicata esclusivamente attraverso pubblicazione del provvedimento sul sito dell'ASE. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione, che riporterà unicamente il riferimento del codice della domanda (2025_CRED_IMPO xxx), le imprese beneficiarie potranno utilizzare il credito di imposta solo dopo che avranno preventivamente verificato l'effettiva presenza nel proprio cassetto fiscale.
7. La comunicazione personale all'impresa richiedente avverrà solo nel caso di provvedimento di rigetto della domanda, previa comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/90. Tutte le predette comunicazioni saranno effettuate esclusivamente tramite la piattaforma SIPES.
8. L'emissione di un provvedimento di rigetto o di accoglimento, anche parziale, comporta l'inammissibilità di una nuova domanda secondo quanto previsto all'art.5, comma 4, del presente Avviso.
9. Le imprese potranno utilizzare il credito spettante esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2025, attraverso il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il **Codice Tributo "7033"** denominato *"Credito d'imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all'articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3"* (istituito dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.34/E del 02.07.2024), nella "sezione erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Articolo 6

Controlli e revoca delle agevolazioni

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari possono – in qualsiasi fase del procedimento anche successiva alla fruizione dell’agevolazione – essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell’ASE.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
3. A seguito dei controlli, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, nei seguenti casi:
 - a) assenza originaria o perdita nel corso della durata dell’intervento (ossia fino al momento di completo utilizzo del credito di imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 31.12.2025) di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso, ivi compresa la situazione di fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di qualsivoglia altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria, ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili (art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/1998);
 - b) mancata comunicazione nel termine di 15 giorni di eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’art.4, punto 6;
 - c) inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa di riferimento, e in particolare quella sugli aiuti de minimis in ordine al rispetto delle prescrizioni sul cumulo degli aiuti, o di specifici obblighi previsti dall’Avviso, quali la trasmissione di informazioni e/o documenti, anche in sede di controllo successivo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
 - d) non veridicità, reticenza o falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario o falsità della documentazione presentata (si veda artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale ed il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall’art. 75, comma 1 bis del DPR 445/2000 e s.m.i.;
 - e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia secondo quanto stabilito dall’art. 94 comma 2 del D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, vale a dire il sopraggiungere di una documentazione antimafia che evidenzia una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice antimafia);
 - f) applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, stabilendo che, in caso di illecito amministrativo dipendente da reato, siano applicate sanzioni interdittive comportanti anche la revoca delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già concessi;

g) violazione degli obblighi di trasparenza posti a carico del beneficiario previsti dall'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017, concernenti la pubblicazione degli importi ricevuti nell'anno precedente (se pari o superiori a 10.000 euro nel periodo considerato) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, ovvero in mancanza, nei siti web.

4. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da compensare e deve restituire il beneficio di cui ha già goduto in compensazione, maggiorato degli interessi di legge e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
5. Il provvedimento che dispone la revoca, a seguito di controllo anche successivo al provvedimento finale di ammissione alla fruizione, da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, ha effetto dalla comunicazione all'impresa beneficiaria. In caso di mancata restituzione, l'Agenzia sarda delle Entrate attiverà le procedure di recupero del credito a mezzo ruolo ai sensi del d.lgs.46/99.

Articolo 7

Informativa in materia di aiuto di stato

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime "de minimis", in base al quale l'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'"impresa unica" non può superare 300 000 euro nell'arco di tre anni (calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa¹¹).
2. La registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale aiuti (RNA) è in capo all'Agenzia Sarda delle Entrate, quale soggetto concedente.
3. Per la definizione di "impresa unica" si rinvia alla definizione del Regolamento comunitario n. 2023/2831.

Articolo 8

Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è Angela Maria Dedola, Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze. Il sostituto del responsabile del procedimento è il Direttore generale dell'ASE, Stefania Masala. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'Agenzia

¹¹ Il Regolamento 2013/1407, la cui vigenza è cessata il 31 dicembre 2023, prendeva in considerazione invece gli aiuti concessi nell'esercizio finanziario e nei due precedenti.

Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: ase.agevolazioni@regione.sardegna.it o ai seguenti recapiti telefonici: 070/6068008 – 8058 - 8005 - 8028- 5464 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni da lunedì a venerdì.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che riguardano le imprese richiedenti al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
2. I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento. Tali dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, volti alla concreta tutela dei dati personali.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA) Roma, 145, cap. 09124.
4. Il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD" o "Data Protection Officer – DPO"), è Avv. Giacomo Crovetto (Karanoa S.r.l.)- Contatti: viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari - tel. 070 606 4655 - e-mail: ase.rpd@regione.sardegna.it - PEC: ase.rpd@pec.regione.sardegna.it.
5. L'informativa completa è visionabile sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line.

Articolo 10

Strumenti di tutela e disposizioni finali

1. L'accesso agli atti consente la visione e/o estrazione di copia dei dati, documenti ed informazioni del procedimento secondo le disposizioni della Legge 241/1990 Capo V (Accesso a documenti o dati), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 (Accesso civico semplice), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 (Accesso civico generalizzato) o altre forme di accesso previste dai codici e dalle leggi speciali.
2. L'istanza di accesso agli atti può essere presentata all'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA), per iscritto tramite raccomandata o via PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it.
3. Con le stesse modalità possono essere presentate istanze di riesame in autotutela.

4. Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia Sarda delle Entrate inerenti al presente avviso potranno essere oggetto di impugnazione mediante:
 - Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento secondo le modalità stabilite all'art.5, punti 6 e 7;
 - Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento secondo le modalità stabilite all'art.5, punti 6 e 7; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto di rigetto; per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Cagliari.
 - Ricorso straordinario: contro la decisione relativa al ricorso gerarchico è ammesso, in alternativa a quello davanti al Giudice amministrativo, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n.44/16 del 14.12.2023 e alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831

La Direttrice del Servizio Gestione delle Entrate,

Riscossioni, Studi, Consulenze

Angela Maria Dedola